



DIRSTAT
FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI
ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI,
VICEDIRIGENTI, FUNZIONARI, PROFESSIONISTI
E PENSIONATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E DELLE IMPRESE

Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della Pubblica Amministrazione e delle imprese

Via Ezio 12, 0092 Roma – tel. 06.32.11.535 - fax. 06.32.12.690

www.dirstat.it

dirstat@dirstat.it

Roma, 21 dicembre 2011

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Senatore Prof. MARIO MONTI –
n.q. di reggente pro-tempore del
Dicastero dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Prot. 381

nonchè alla medesima
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00186 Roma

La DIRSTAT con nota del 23 giugno 2011 prot. 279, più volte reiterata, da ultimo in data 23.11.2011, chiese l'intervento del Ministro dell'Economia e del Ministro della F.P., sedenti nella passata legislatura, volto a rimuovere con atti significativi il comportamento dell'Agenzia delle Entrate relativamente al conferimento di incarichi dirigenziali.

Motivo della doglianza è la contestazione mossa all'Agenzia delle Entrate secondo cui il requisito dell'autonomia gestionale di cui essa gode implica ex se la possibilità di collocare le risorse umane disponibili, senza alcun controllo governativo, e superando pure il rigore delle norme che non consentono di accedere alla dirigenza, se non per pubblico concorso.

In presenza di tale granitica ed intransigente posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate e ribadita in più incontri, la DIRSTAT si è spesa in atti di diffida e comunicati stampa, ma con esito negativo per il perdurante silenzio dell'Agenzia delle Entrate. Aliunde proposto, è sorto però apposito contenzioso dinanzi al competente Giudice Amministrativo.

L'esito vittorioso dei giudizi non è valso però a far recedere l'Agenzia delle Entrate dalla propria fragile posizione, anzi le sentenze del TAR-LAZIO sono state impugnate dinanzi al Consiglio di Stato che con ordinanza del 29.11.2011 ne ha sospeso la eseguibilità in attesa che la controversia sia decisa nel merito.

Giova qui indugiare sui punti nodali delle pronunzie del Giudice Amministrativo per capire quanto speciosa sia la posizione dell'Agenzia delle Entrate e per ricordare che

purtroppo vige ancora un antico malvezzo,ormai incancrenito dal tempo, che ha impedito la formazione dei quadri dirigenziali, così come li aveva disegnati la legge 748/1972, istitutiva della dirigenza. Per troppo tempo i dirigenti sono stati nominati con il criterio "intuitu personae", in assenza cioè della preventiva verifica riguardante la professionalità. Ogni altro guasto è stato poi prodotto dalle reggenze divenute necessarie per sopperire ai vuoti creatisi nel ruolo dei dirigenti.

Oggidi però la giustizia amministrativa vede l'istituto della reggenza sine die come una vistosa anomalia, anzi un escamotage addirittura elusivo delle norme che regolano l'accesso alla dirigenza.

TAR LAZIO - n.6884 del 1.8.2011 - E' illegittima la modifica all'art.24 c.2 del Regolamento di Amministrazione posta in essere dal Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate, perché tale modifica consente di coprire le vacanze nel ruolo dei dirigenti mediante il conferimento di incarichi a funzionari privi della qualifica dirigenziale. IL TAR censura cotale operato, dichiarandolo in aperto contrasto con i principi fissati dagli artt.19 e 52 del dlgs.165/2001.

Rileva altresì il TAR che proprio grazie alla contestata modifica è stato possibile coprire 1143 posti, dei quali però soltanto 376 con dirigenti vincitori di concorso, mentre i restanti 767 posti sono stati coperti mediante affidamento dei posti in reggenza sine die.

Ad avviso del TAR la novella apportata all'art.24 del Regolamento è in dispregio con le norme di cui al dlgs. 165/2001 ove è vero che è previsto il conferimento di incarichi dirigenziali, ma solo a condizione che sussistano circostanze straordinarie ed eccezionali e previa verifica dei requisiti di professionalità dei nominandi.

TAR LAZIO - n.7636 del 30.9.2011 - Nel confermare il proprio orientamento il Giudice Amministrativo denuncia l'inerzia dell'Agenzia delle Entrate che non provvede a bandire concorsi per coprire le vacanze nel ruolo dei dirigenti e vuole invece insistere con il ricorso alle reggenze senza limiti di tempo e prorogabili di anno in anno. Il TAR nega che ciò possa ancora avvenire ed annulla la selezione-concorso a 175 posti dirigenziali di cui al bando del Direttore dell'Agenzia delle Entrate promosso ai sensi del DM 10.9.2010 ed in applicazione dell'art.1 c. 530 della Legge 27.12.2006 n.196.

Giova qui ricordare che il contenzioso promosso dinanzi al TAR consta di ben otto motivi di gravame,tutti sostanzialmente accolti dal Giudice Amministrativo.

Alle sentenze del TAR LAZIO si rimanda comunque per ogni altro approfondimento, e parimenti si richiama la nota n. 279 del 23.6.2011 della scrivente Organizzazione Sindacale, rimasta – è bene ribadirlo - senza risposta, salvo che da parte dell'Ispettorato della F.P. che con nota del 6.12.2011 ha avuto la cortesia di far sentire la propria voce.

Al riguardo di tale riscontro viene però da rilevare che l'autorevole Dipartimento interviene soltanto per far sapere che la vicenda degli incarichi dirigenziali è questione sottratta alle proprie competenze. E' un pleonasma richiamare le attribuzioni della F.P.,che sono ben note, né vi è chi neghi l'autonomia funzionale dell'Agenzia delle Entrate. Appare però eccessivo che la F.P. si defili sic et simpliciter, né può accadere che l'autonomia funzionale,e con essa il potere discrezionale scadano in comportamenti elusivi di norme cogenti(è il TAR Lazio a sostenerlo!),fino a diventare vero e proprio arbitrio. E' anche vero che la vicenda degli incarichi dirigenziali è ora al vaglio del Consiglio di Stato, dopo le pronunce del TAR che ne ha stigmatizzato la illegittimità. Pur tuttavia,se l'Agenzia delle Entrate,a torto o a ragione,difende le proprie posizioni; se la F.P. sceglie la neutralità, ritenendo di non dovere incorrere in indebita invasione di campo, dall'altra parte,e cioè a bordo campo, c'è gente direttamente interessata il cui crescente disagio certamente non giova, anzi mette a rischio efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa alla cui vigilanza è deputata proprio la F.P., come essa stessa riconosce,e che quindi la chiama direttamente in causa.

Per le ragioni come sopra illustrate si invitano il Sig.Ministro delle Finanze ed il Responsabile della F.P. perché facciano conoscere:

a) se l'autonomia gestionale rivendicata dai vertici dell'Agenzia delle Entrate, con le conseguenze innanzi precisate, ma caducate dal TAR, siano ancora sostenibili;

b) se giovi all'Amministrazione Finanziaria di proseguire un contenzioso che appare senza sbocchi e presenta il rischio di appesantire ulteriormente la macchina fiscale che già non gode di buona salute;

c) se convenga proseguire nella indizione di procedure concorsuali che - è bene ribadirlo - non superano il giudizio nelle sedi giurisdizionali e lasciano quindi irrisolto il problema delle vacanze dirigenziali.

La questione è stata anche portata a conoscenza della Corte dei Conti, titolare del controllo sulla gestione finanziaria delle Agenzie Fiscali, perché valuti se il protrarsi di un contenzioso, altrimenti evitabile, non importi presupposto di danno erariale.

In attesa di sollecito riscontro si inviano cordiali saluti.

Dr. Pietro Paolo Boiano